

**BOZZA DI PROPOSTA DI LEGGE
ELABORATA DAL GRUPPO DI STUDIO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI MILITARI**

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE RECANTE “NORME IN TEMA DI REATI MILITARI”

La presente proposta di legge è volta a porre in essere misure tese a razionalizzare la giurisdizione militare, intervenendo in modo organico con la modifica della nozione di reato militare prevista dall'articolo 37 del codice penale militare di pace e la riforma di alcune disposizioni di tale codice.

La proposta di legge risponde ad esigenze di garanzia per il militare indagato, che sarà sottoposto ad un procedimento solo anziché a due, innanzi a due diverse Autorità giudiziarie. Infatti, attualmente in numerosi casi l'accertamento dei medesimi fatti è attribuito sia all'Autorità giudiziaria militare che all'Autorità giudiziaria ordinaria, a ciascuna delle quali spetta la cognizione di reati diversi anche se tra loro connessi. Inoltre, l'intervento è giustificato dalla necessità di conferire efficienza ed economicità al sistema, evitando una inutile e dispendiosa duplicità di procedimenti. Da ultimo, lo spostamento di competenze consentirebbe di ridurre l'enorme contenzioso che grava sulla giustizia ordinaria -caratterizzata da inefficienze, difficoltà e tempi lunghissimi nel fornire risposte ai cittadini- e contestualmente attribuirebbe un maggior carico di lavoro ai magistrati militari, oggi sottoutilizzati.

Nel complesso, si tratta di misure che consentirebbero una più efficace tutela degli imputati ed un più adeguato e completo esercizio della giurisdizione senza pregiudicare eventuali future e riforme ordinarie, che potrebbero richiedere una revisione costituzionale.

Alla luce di quanto sopra, è dunque necessario riconsiderare il confine tra la giurisdizione ordinaria e quella militare. La modifica all'articolo 37 del codice penale militare di pace razionalizza il riparto, facendo corrispondere alla giurisdizione militare la presenza, nel fatto e nelle sue circostanze, dell'interesse militare, il che avviene mediante la qualificazione come «reati militari» di quei reati che manifestano una specifica offensività per la presenza di elementi peculiari, considerati in rapporto agli interessi militari. Ciò si riscontra in ogni violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di un altro militare.

Ad oggi, sono numerose le fattispecie penali di regola connesse, ma attribuite le une alla giurisdizione militare, le altre alla giurisdizione ordinaria. E' il caso delle condotte di falso strumentali alla realizzazione, da parte di militari, di un peculato militare o di una truffa a danno della amministrazione militare. Infatti, ad oggi per il medesimo fatto storico si verifica una duplicazione di procedimenti tra giurisdizione militare –per il peculato o la truffa- e giurisdizione ordinaria –per il connesso reato di falso. L'intervento normativo intende dunque evitare agli imputati l'onere di affrontare due diversi processi per la medesima vicenda di precipuo interesse militare e perseguire l'efficienza della

amministrazione della giustizia e risparmi di spesa mediante la celebrazione di un procedimento unitario.

Altre ipotesi delittuose -benché lesive di beni o interessi militari, trattandosi di reati commessi tra militari, in luogo militare e/o nel corso del servizio- sono irrazionalmente attribuite alla giurisdizione ordinaria, anziché a quella militare.

A titolo di esempio, la modifica dell'art. 37 del codice penale militare di pace consentirà di supplire alla lacuna relativa alla fattispecie di omicidio, sì da evitare la irrazionale attribuzione alla giurisdizione ordinaria dell'omicidio tra pari grado, mentre alla giurisdizione militare compete oggi il reato di omicidio di altro militare, solo se avente grado superiore o inferiore. Inoltre, la nuova previsione normativa permetterà di perseguire come reati militari i delitti di violenza privata e di violenza sessuale, allo scopo di contrastare fenomeni di prevaricazione tra militari (tra cui il cosiddetto "nonnismo"), spesso commessi in danno di donne militari. Ancora: a seguito della riformulazione della nozione di reato militare, alla giurisdizione militare sarà attribuita la cognizione non solo dei reati di peculato e truffa, come avviene oggi, ma anche di abuso d'ufficio, corruzione e concussione in ambito militare, al momento soggetti invece, in modo contraddittorio, alla giurisdizione ordinaria.

Le successive disposizioni qui proposte sono volte a aggiornare il codice penale militare di pace.

Circa i reati contro l'amministrazione militare, si è proceduto ad effettuare alcune modifiche tese ad armonizzare i reati militari con le disposizioni riformatrici dei reati comuni omologhi introdotte dalla legge 26 aprile 1990, n. 86 (recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), dalla legge 29 settembre 2000, n. 300 (recante ratifica ed esecuzione di atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea sulla lotta contro la corruzione ed altro), nonché dalla recente legge 27 maggio 2015, n. 69 (cd. "Legge anticorruzione", recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio).

Si è pertanto riformulata la fattispecie del peculato militare di cui all'art. 215 c.p.m.p. modificando anche la pena e prevedendo l'assorbimento del reato di malversazione a danno di militari (ora punito dall'art. 216 c.p.m.p.). E' stata inoltre integrata la norma con la previsione del reato di peculato d'uso, punito oggi solo dal codice penale.

Si è prevista specularmente la modifica del delitto punito dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

Sono state riferite ai reati militari contro l'amministrazione militare le norme in materia di confisca e riparazione pecuniaria già introdotte nel codice penale per gli omologhi reati comuni, da ultimo dalla "legge anticorruzione".

E' stato introdotto quale reato militare l'utilizzo indebito di carta di credito, di pagamento o di documenti, commessi in danno di altro militare o dell'amministrazione militare, che è oggi perseguito irrazionalmente dalla giurisdizione ordinaria.

E' stata infine prevista la abrogazione di alcune fattispecie non più attuali, ritenute tacitamente abrogate ovvero sprovviste di offensività sufficiente a giustificare la rilevanza sul piano penale, e cioè le disposizioni in materia di danneggiamento colposo di cose mobili dell'amministrazione militare (art. 170 c.p.m.p.), attività sediziosa (art. 182 c.p.m.p.), domanda o reclamo collettivo (art. 184 c.p.m.p.), duello (artt. 200 – 210 c.p.m.p.), peculato del portalettere (art. 217 c.p.m.p.), mentre la fattispecie di malversazione a danno di militari (art. 216 c.p.m.p.) risulta ora assorbita dal reato di peculato militare (art. 215 c.p.m.p.) nella nuova formulazione qui proposta.

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'articolo 37 del codice penale militare di pace sono inseriti i seguenti:

«2. Costituisce altresì reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro:

- 1) la personalità dello Stato;
- 2) la pubblica amministrazione;
- 3) l'amministrazione della giustizia;
- 4) l'ordine pubblico;
- 5) l'incolumità pubblica;
- 6) la fede pubblica;
- 7) la moralità pubblica e il buoncostume;
- 8) la persona;
- 9) il patrimonio.

3. Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di un altro militare.

4. Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare.

5. Per il reato militare, la pena della reclusione è sostituita con la reclusione militare».

Art. 2.

1. L'articolo 215 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

“Art. 215 - *Peculato militare* – 1. Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile appartenente alla amministrazione militare o ad altro militare, se ne appropria è punito con la reclusione da tre a dieci anni e sei mesi.

2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

Art. 3.

1. L'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, è sostituito dal seguente:

“ 1. Il militare della guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie costituenti delitto, o collude con estranei per frodare la finanza è punito con le pene stabilite dagli articoli 215 e 219 c.p.m.p., ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.

2. Le stesse pene si applicano al militare della guardia di finanza che si appropria di valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia la amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza.

3. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei casi di cui al secondo comma quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

4. La condanna per il reato di cui al secondo comma, qualora a pena superiore a tre anni di reclusione, comporta la degradazione.

5. Nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal presente articolo è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero quando essa non è possibile la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

5. Il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo di reato.

7. In ogni caso con la sentenza di condanna è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto oggetto di indebita appropriazione o equivalente al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

8. La sospensione condizionale della pena, qualora concedibile, è comunque subordinata al pagamento delle somme indicate dal giudice a titolo di riparazione.

9. La ammissibilità della richiesta di applicazione della pena cui all' art. 444 codice procedura penale è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

10. La cognizione dei reati previsti dal presente articolo appartiene ai tribunali militari.”

Art. 4.

1. L'art.219 è sostituito dal seguente:

“Art. 219. - *Pene accessorie*. 1. La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per il delitto di cui all'articolo 215 primo comma comporta la degradazione.

2. La condanna per alcuno dei reati indicati negli articoli precedenti, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.”

Art. 5.

1. Dopo l'art. 219 del Codice penale militare di pace sono inseriti i seguenti:

“Art. 219-bis – *Confisca*. – 1. Nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dagli articoli 215 e 218, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero quando essa non è possibile la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

2. Il giudice con la sentenza di condanna determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo di reato.

Art. 219-ter - *Riparazione pecuniaria*. 1. Con la sentenza di condanna per il reato previsto dall'articolo 215, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto oggetto di indebita appropriazione o equivalente al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

2. La sospensione condizionale della pena, qualora concedibile, è comunque subordinata al pagamento delle somme indicate dal giudice a titolo di riparazione.

3. La ammissibilità della richiesta di applicazione della pena cui all'art. 444 codice procedura penale è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

Art. 219-quater. *Circostanze attenuanti*. Se i fatti previsti dagli articoli 215 e 218 sono di particolare tenuità le pene sono diminuite.”

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 234 del codice penale militare di pace è inserito il seguente:

Art. 234-bis. - *Utilizzo indebita di carta di credito, di pagamento e di documenti analoghi*. – 1. Il militare che, in danno di altro militare o della amministrazione militare, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

2. Alla stessa pena soggiace il militare che, con danno di altro militare o dell'amministrazione militare, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Art. 7

1. Sono abrogati gli artt. 170, 182, 184, da 200 a 210, 216 e 217 c.p.m.p.